



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di impresa

R.G. n. 2770/25

Il Giudice

visto il ricorso per sequestro conservativo proposto da

Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Pizzorno, Jodi Federico Proietti e Claudia Menin del Foro di Milano

-ricorrente

nei confronti di

Controparte_1 con l'avv. Francesco Piccolo del Foro di Brescia

-resistente

a scioglimento della riserva che precede

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La società *Parte_1* proponeva ricorso per sequestro conservativo nei confronti del suo ex amministratore *CP_1* esponeva di essere la filiale italiana del *Controparte_2*, attivo nel mercato globale e leader nel settore della produzione di macchine utensili e sistemi di processazione per l'industria alimentare.

In data 17.4.2021, la società assumeva il dott. *Controparte_1* quale dirigente con mansioni di Country Manager per l'Italia.

Il 30 aprile 2021 la società nominava il dott. *CP_1* membro del Cda con deleghe fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, carica successivamente rinnovata da ultimo in data 30.3.2025 sino all'approvazione del bilancio 2025.

Esponeva che, presentando il conto economico del primo trimestre 2024 un inaspettato saldo negativo, essa aveva incaricato il team Forensic di PricewaterhouseCoopers Business Services srl di accertare l'origine di tali anomalie.

Dalle indagini espletate da PWC e dal report predisposto dalla società di revisione risultava il compimento da parte dell'amministratore di una serie di atti distrattivi, per i seguenti importi:

- a) € 272.925,00, risultante dalle verifiche delle uscite contabili – bonifici sul conto corrente in titolarità della società acceso presso Banca Unicredit. Filiale di Villafranca di Verona sul quale il *CP_1* era delegato ad operare e pagamenti a mezzo carte di credito prepagate intestate al *CP_1* e alla sua assistente *Persona_1* utilizzato per spese personali quali pernottamenti in hotel di lusso, anche all'estero, shopping relativo a prodotti di abbigliamento presso boutique di lusso, cene presso ristoranti rinomati e frequentazione di locali notturni;
- b) € 69.606,88 per canoni e spese relativi ad un contratto di locazione di un immobile con piscina adibito a residenza della famiglia del *CP_1* da questi stipulato esorbitando dai poteri conferitigli;
- c) € 22.617,98 per spese sostenute dal *CP_1* durante il periodo di sospensione disciplinare e relative a spese di noleggio di una autovettura Ferrari (l'amministratore forniva documentazione apparentemente riferibile al noleggio di un veicolo modello BMW X5 onde celare alla società il noleggio della *Tes_1*, nonché costi per un incidente cagionato dal *CP_1* alla guida di tale veicolo, spese di noleggio di altro veicolo e di dog-sitting.

Egli cessava dalla carica di amministratore e in data 21.8.2024 gli veniva intimato il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cc, con efficacia retroattiva alla data di avvio del procedimento disciplinare (31.7.2024).

In punto periculum, evidenziava che esso sussisteva tanto sotto il profilo soggettivo in ragione della spregiudicatezza delle condotte ascritte al *CP_1* tanti dal punto di vista oggettivo, non risultando il resistente proprietario di alcun bene immobile.

La ricorrente concludeva chiedendo il sequestro conservativo sui beni del resistente sino alla concorrenza dell'importo di € 365.149,78, con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi nel presente giudizio, stante la clausola compromissoria presente nello Statuto.

Dava, inoltre, atto di aver stipulato un accordo transattivo con il proprietario dell'immobile affittato dal *CP_1* a seguito degli innumerevoli danni constatati e di

aver corrisposto la somma complessiva di € 36.970,34, comprensiva anche delle bollette.

Da ultimo, produceva l'accordo transattivo concluso tra *Parte_1* e [...] *CP_3* a saldo e stralcio della richiesta risarcitoria avanzata da *Contoparte_1* in relazione ai pregiudizi subiti in seguito al sinistro occorso in data 1.06.2024 che ha coinvolto il veicolo Ferrari 296 GTB (tg. GP 523 AB) condotto dal sig. *Controparte_1* e oggetto del contratto di noleggio dallo stesso sig. *CP_1* illegittimamente sottoscritto in danno di *Parte_1* quantificati nell'accordo in € 94.377,36 e la contabile di pagamento attestante il versamento della prima tranne per € 30.000.

Il ricorso dapprima veniva notificato al resistente nelle forme di cui all'art. 143 cpc.

La notifica veniva dichiarata nulla e veniva disposta la rinnovazione.

All'esito della rinnovazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza si costituiva *CP_1*

Eccepiva l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore del Tribunale del Lavoro di Verona, riguardando le contestazioni mosse al resistente inadempienze del rapporto di lavoro sfociate nel licenziamento disciplinare e facendo salve l'art. 2396 cc le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Nel caso di specie, la società ha espressamente qualificato i fatti contestati come violazione degli obblighi contrattuali di lavoro, attraverso l'irrogazione dapprima della sospensione e poi del licenziamento disciplinare, misure quelle della contestazione, della sospensione e del licenziamento tipicamente afferenti alla posizione del lavoratore e già del consigliere delegato.

Nel merito, deduceva che la relazione PWC sui cui era fondato il ricorso non teneva conto del portato dell'art. 6, punti 7 e 8 del contratto di assunzione, ulteriormente consacrato dalla prassi aziendale, in forza del quale, in caso di spese ritenute non congrue o personali, veniva operata la compensazione sugli emolumenti del resistente.

A maggio del 2024 il resistente beneficiava del riconoscimento e versamento di un bonus di oltre 61.000,00 Euro in virtù dei risultati del 2023, avendo in tre anni quasi decuplicato il fatturato della società portandolo ad oltre dieci milioni di Euro.

Sussistendo tale bonus il resistente contava sul fatto che le eventuali regolazioni e/o compensazioni di sorta (come sempre accaduto) sarebbero potute avvenire anche e proprio in occasione della corresponsione di premi o di altri benefits, evidenziando che

le spese effettuate in negozi di abbigliamento, di elettronica (pagg. 31 e 32 memoria di costituzione) fino al mese di aprile erano state regolarmente inserite dal *CP_1* nelle relative note spese, mentre quelle di maggio sarebbero state inserite nelle notula di maggio se non fosse stato sospeso dall'azienda.

Rimarcava che egli aveva sempre utilizzato pagamenti elettronici e/o carte e che non gli era stato imputato il pagamento di spese occulte.

Illustrava che, avendo egli procacciato la conclusione di alcuni contratti milionari, come quello con Marfisi Carni, si era altresì adoperato, allorchè erano insorte contestazioni, al fine di favorire il mantenimento di un rapporto continuativo, anche a mezzo dell'organizzazione di appositi eventi conviviali, come le serate nel locale notturno Just Cavalli di Milano.

Del resto, vi era stata un'improvvisa ed immotivata contestazione al *CP_1* delle modalità di promozione e di sviluppo della rete clientelare e delle spese di rappresentanza, pur avendo egli seguito un radicato e conosciuto modus procedendi.

In occasione dell'Annual Meeting tenutosi in Belgio il 18 aprile 2024 vennero approvati tutti gli investimenti e le spese presentate.

Nel budget di spesa relativo al 2024 era previsto lo stanziamento dell'importo di € 125.000,00 per la sponsorizzazione di una squadra di cavalieri per partecipare all'Italian Champion Tour, tra le quali andava annoverato l'importo di € 79.852,00 per servizi legati alle gare equestri di cui alla fattura n. 5 del 2024 emessa da Word Work Solution srl e le fatture per gli alloggi dei cavalieri partecipanti a maggio 2024 alla tappa di Roma.

Allo stesso modo anche le spese di coaching, di cui alla fattura del 20.5.2024 emessa da *CP_4* rientravano per € 65.000 nella previsione di budget.

Precisava, inoltre, che le spese per hotel e ristoranti erano sempre connesse a trasferte di lavoro ed incontri commerciali, ad eccezione di quelle elencate a pag. 34.

Quanto all'importo di € 46.499,00 relativo al noleggio dell'autovettura Ferrari, si trattava di auto sostitutiva dell'autovettura BMW X5 Competition, che spettava al *CP_1* da contratto e che aveva problemi meccanici.

Evidenziava che il periculum in mora era stato tratteggiato in modo contraddittorio nel ricorso avversario, posto che, da un lato, la ricorrente aveva valorizzato lo stato di impossidenza del *CP_1* e allora vi sarebbe un abuso del mezzo processuale, dall'altro

Parte_1 è a conoscenza che il resistente lavora presso un competitor con analogo inquadramento; il sequestro conservativo verrebbe allora attuato nelle forme del pignoramento presso terzi e ciò potrebbe comportare ripercussioni sul rapporto lavoro e quindi privare il resistente della sua unica fonte di reddito.

Concludeva per il rigetto del ricorso.

In via subordinata, chiedeva che la misura fosse ridotta all'importo di € 30.000.

L'eccezione di incompetenza per materia e per territorio deve essere rigettata.

Ai fini dell'individuazione del giudice competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore.

Nel presente giudizio parte ricorrente ha fatto valere la responsabilità gestoria del *CP_1* quale amministratore delegato della società *Parte_1* al quale è addebitata la violazione dell'obbligo primario gravante sull'amministratore di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, con conseguente risarcimento del danno che per l'appunto deve essere commisurato alla procurata dispersione di attività patrimoniali nei limiti in cui risulti provata.

L'azione di responsabilità dell'amministratore di srl che parte ricorrente intende proporre è rimessa alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese.

Avendo la società ricorrente di cui il *CP_1* è stato amministratore sede legale in Verona ed essendo individuabile presso la sede legale il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (in tesi di parte la diminuzione del patrimonio sociale), il giudizio è stato correttamente instaurato, ex art. 20 cpc, avanti alla competente sezione specializzata di impresa del Tribunale di Verona

Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi che si espiongono.

Il presente giudizio cautelare è prodromico all'esperimento da parte della società di futura azione di responsabilità nei confronti del suo ex amministratore.

Trattandosi di azione contrattuale, grava su chi promuove il giudizio l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni, il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori convenuti l'onere di dimostrare l'adempimento ovvero la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, dell'osservanza dei doveri e del diligente adempimento dei propri obblighi

Nel caso di specie, parte ricorrente addebita al suo ex amministratore il compimento di atti distrattivi o comunque dissipativi compiuti dal resistente nel periodo compreso dal

1° gennaio 2024 al 31 maggio 2024. Il raggio dell'indagine è stato poi allargato a tutti gli atti posti in essere dal resistente successivamente al 31 maggio 2024 fino alla cessazione dalla carica di amministratore.

Ricorre una distrazione/dissipazione patrimoniale allorché un bene che rientra nel patrimonio della società sia fatto fuoriuscire per il soddisfacimento di uno scopo economico diverso da quello impressogli in ragione della sua disponibilità in capo alla società, ovvero allorché un bene viene ceduto o un servizio viene prestato dalla società in assenza di corrispettivo o con corrispettivo ontologicamente inadeguato.

La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass 16952/2016).

Nel caso di specie, la società ricorrente ha fornito prova puntuale delle condotte distrattive, anche per il tramite delle due relazioni predisposte da PWC (docc. 3 e 10 fasc. ricorrente), individuando partitamente le singole voci di spesa la cui estraneità rispetto all'oggetto sociale è facilmente rilevabile dalle causali di pagamento (in via esemplificativa, spese per soggiorno ai Caraibi, noleggio auto di lusso, costose serate in locali di divertimento notturni e cene in ristoranti di lusso, costose sponsorizzazioni equestri) e ordinandole per categoria; ha, inoltre, prodotto la documentazione bancaria di riferimento (docc. 7, 8 e 9 relativi rispettivamente ad estratto conto bancario, estratto conto carta prepagata Colori, estratto conto carta prepagata *Per_1* e sub docc. 11 e 13 fatture relative ad hotel e ristoranti).

Dalle indagini effettuate da parte ricorrente risulta quanto segue, seguendo la categorizzazione utilizzata nella denuncia querela proposta da *Parte_1* (doc. 7 fasc. resistente) e seguita dal resistente per spiegare le proprie difese, in quanto sovrapponibile nella quantificazione del danno a quella contenuta nel ricorso:

- 1) spese effettuate tramite bancomat e carta aziendale prepagata (n. 9349) utilizzate dal solo amministratore *CP_1* per l'importo di € 86.142,00 così ripartite:

- € 26.553,00 per spese effettuate in negozi di abbigliamento di lusso e di elettronica (presso i negozi Chanel, Hermes, Wise, Apple, Armani, Fendi Italia, oltre a spese in negozi di articoli per animali);
 - € 30.060,00 per spese effettuate presso la discoteca Just Cavalli in Milano;
 - € 17.235,00 per spese effettuate presso ristoranti (La Dispensa a San Felice del Benaco, ristorante da Vittorio in Brusaporto, Le Ti St. Barth) o presso locali di intrattenimento;
 - € 12.294,00 per spese effettuate presso hotel;
- 2) spese effettuate con carta aziendale prepagata (n. 24749) formalmente intestata ad *Persona_1*, collaboratrice del *CP_1* ma utilizzata in via esclusiva da quest'ultimo, per l'importo di € 41.431,00 così suddivise:
- € 3.663,00 per spese effettuate in negozi di abbigliamento di lusso e di elettronica;
 - € 21.105,00 per spese effettuate presso la discoteca Just Cavalli in Milano;
 - € 3.700,00 per spese effettuate presso Palazzo Coronari in Roma per servizi di food and beverage;
 - € 6.286,00 per spese presso hotel;
 - € 4.697,00 per *Pt_2* (presumibilmente un'agenzia di viaggi on line);
 - € 1.980,00 per l'acquisto di bottiglie di champagne;
- 3) Bonifici autorizzati effettuati dal sig. *CP_1* sul conto corrente intestato alla società per l'importo di € 159.730,00, così suddivisi:
- € 46.499,00 per il noleggio a titolo personale di un'autovettura *Tes_1*
 - € 22.893,39 per l'acquisto presso il fornitore Loft di prestazioni mediche generiche (test Dna, test ormonali);
 - € 22.839,00 per il pagamento in Roma di 26 pernottamenti giornalieri a maggio 2024;
 - € 79.852,00 per il pagamento alla società *Parte_3* di lavori di videosorveglianza eseguiti presso la sede di Villafranca e pagamento di altra fattura relativa a servizi per le gare equestri quali fornitura abbigliamento, kit cavalieri, spese connesse all'Italian Championship Tour;
 - € 21.960,00 per l'attività di coaching commissionata alla società *CP_4*
 - € 3.950,00 per prelievi in denaro effettuati dall'amministratore

Prima di esaminare le singole voci in contestazione non va trascurato il contesto in cui sono stati compiuti gli illeciti: la filiale italiana aveva, infatti, mostrato nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2024 un inaspettato andamento negativo, con una diminuzione delle vendite dell'111% rispetto al 31.12.2023; il costo per i servizi nei primi 5 mesi del 2024 rappresentava -il 70% delle vendite, mentre per il 2023 rappresentava l'11%. L'esercizio 2024 si è poi concluso con una perdita straordinaria pari a 4,6 milioni di Euro, dovuta, come si legge nella nota integrativa, “ad un significativo calo dei ricavi, un ulteriore incremento dei costi operativi ordinari e straordinari e un notevole aumento dei rischi connessi a controversie attive e passive” (doc. 2 fasc. resistente).

Peraltro, già l'esercizio 2023 si era concluso con una perdita di € 149.687,00.

In un tale contesto, l'obbligo di diligenza in capo all'amministratore avrebbe dovuto indurlo a ridurre le spese, soprattutto quelle di rappresentanza o relative ad eventi conviviali o a sponsorizzazioni in ambiti del tutto estranei all'oggetto sociale.

Il secondo punto preliminare da esaminare concerne l'invocata compensazione tra le spese personali dell'amministratore e le spettanze dovutegli, che troverebbe il proprio addentellato nell'art. 6, punti 7 e 8 del contratto di lavoro.

L'articolo in esame al punto 7 disciplina l'eventuale pagamento di gratifiche, premi o altre prestazioni a discrezione del datore di lavoro e precisa che il riconoscimento anche per più annualità non determina l'insorgenza di alcun diritto acquisito.

Il comma 8 prevede il rimborso delle spese sostenute dal Dirigente nell'esercizio della propria attività lavorativa a condizione che tali spese siano ragionevoli e a prezzi di mercato e previa presentazione delle pezze giustificative e precisa che al Dirigente viene fornita carta di credito intestata alla società per i costi di trasferta.

Orbene, il punto 8 prevede il rimborso delle sole spese aziendali e a condizione che siano ragionevoli e in linea con i prezzi di mercato.

Dal che si ricava che le spese personali in radice non dovevano essere effettuate con la carta di credito o con provvista della società, trattandosi di pratica di per sé illecita, che obbliga alla restituzione delle somme indebitamente utilizzate.

In ogni caso, il resistente si è limitato a dimettere le note spese dei mesi di gennaio 2024 e seguenti, documenti di formazione unilaterale e di cui non consta la trasmissione alla società, ma soprattutto non ha fornito alcuna prova che vi sia stata un'effettiva compensazione, sicchè si tratta di importi tutti che devono essere restituiti. Il resistente

non ha, inoltre, fornito i giustificativi delle spese sostenute (ad esempio scontrini, evidenze di riunioni, etc) né alla società in pendenza di rapporto, né nel presente giudizio.

La dipendente **Tes_2** Responsabile dell'Amministrazione, sentita dal Team di PWC in data 7.6.2025 ha dichiarato che molte spese non sono mai state giustificate dallo stesso Dott. **CP_1** e pertanto ella le aveva iscritte in contabilità nel conto “Conto Transitorio SCO”, il quale, al 31 maggio 2024, presentava un saldo a credito per la Società pari ad Euro 80.285.

Lo stesso resistente ha ammesso la natura di spese personali con riferimento a quelle di abbigliamento e relative a prodotti elettronici, riportate alle pagg. 31 e 32 della sua comparsa di costituzione, risultando peraltro inverosimile, in ragione della struttura organizzativa della società, che l'AD si sia occupato personalmente in data 10.2.2024 dell'acquisto di due telefoni iPhone per le proprie dipendenti.

Inoltre, la natura di spesa aziendale di un dato esborso non ne assicura di per se stessa la rimborsabilità: è evidente che le spese alberghiere extra lusso non coincidenti con trasferte lavorative (compresa quella di Dubai del febbraio 2024 limitatamente ai giorni successivi alla conclusione della fiera, non essendo credibile che il **CP_1** si sia intrattenuto in loco dopo la fine della fiera per rinsaldare le relazioni commerciali con gli altri manager, in difetto di circostanziate indicazioni sulle persone con le quali si sarebbe intrattenuto, sugli affari eventualmente conclusi, trattandosi invece di vacanza in hotel a 5 stelle a spese della società; idem per le vacanze ai Caraibi, la cui natura di spesa personale è ammessa dallo stesso resistente) ovvero per pranzi e cene in ristoranti stellati o particolarmente costosi, spesso in giorni non lavorativi, non erano rimborsabili da parte della società; priva di ogni credibilità e contraria ai principi di sana e prudente gestione aziendale risulta poi l'affermazione secondo la quale gli eventi nei locali notturni (in primis presso la discoteca Just Cavalli di Milano con spesa complessiva, sostenuta in parte a mezzo carte prepagate e in parte a mezzo bonifici, pari ad euro 51.165,00) erano funzionali all'esercizio dell'attività gestoria, essendo del tutto irrilevante che a tali serate abbiano o meno partecipato clienti di **Parte_1**.

Il resistente non ha fornito la prova di aver effettuato una trasferta a Chicago per incontrare il dott. **Testimone_3** della Borgofino Corporate, posto che egli si è

limitato a produrre sub doc. 18 la conferma d'ordine. A monte non è stata data neppure la prova che la spesa relativa a *Pt_2* fosse riferita ad un biglietto aereo per Chicago. In data 1.3.2023 la società, in persona del *CP_1* ha sottoscritto con *Controparte_5* un contratto di locazione relativo ad una villa con giardino e piscina a Manerba del Garda, con previsione di un canone annuo di € 24.000,00 (doc. 14 fasc. ricorrente). L'amministratore destinò tale immobile ad abitazione familiare.

Le difese del resistente circa il benestare fornito dalla casa madre, come anche lo stesso ammette, non trovano alcun conforto probatorio; vero è invece che egli affittò la villa sul lago di Garda, pur essendo privo del relativo potere; si legge infatti alle pagg. 18 e ss della visura camerale prodotta dalla ricorrente sub doc. 1 che “sono invece da ritenersi poteri di natura straordinaria e pertanto esclusi dai poteri delegati i seguenti atti: [...] stipula di contratti di locazione, di affitto e leasing finanziario per quanto qui non diversamente disposto [...]”; il resistente riconsegnò, inoltre, la villa danneggiata, come risulta dal verbale di riconsegna di data 25.1.2025 redatto nel contraddittorio con lo stesso resistente (allegato A prodotto in data 13.3.2025 da parte ricorrente), di talché gli va addebitato non solo l'importo di € 69.606,88, relativo a canoni ed utenze (doc. 14 a fasc. ricorrente), ma anche l'ulteriore importo di € 34.160,00, a integrale saldo e stralcio di ogni importo preteso dalla locatrice in relazione al Contratto di Locazione a titolo di risarcimento dei danni all'immobile (allegati B e C depositati da parte ricorrente in data 13.3.2025).

Sostiene il resistente che la casa madre accettò espressamente la costituzione e sponsorizzazione di una squadra di cavalieri per partecipare all'Italian Champions Tour di equitazione per l'anno 2024; le spese per la sponsorizzazione dell'evento equestre erano ricomprese nel business plan del 2024, approvato nel corso del meeting belga di aprile dello stesso anno e ratificate dalla casa madre da ultimo in data 20.6.204; tale ricostruzione è smentita dalla stessa cronistoria contenuta nella memoria del resistente, posto che alla riunione del Cda del 24 giugno 2024 la *Pt_4* manifestò l'esigenza di affidarsi ai servizi PWC per individuare eventuali irregolarità, che evidentemente erano state già rilevate nell'esame dei preventivi di spesa analizzati.

Ora, se si ha riguardo all'oggetto sociale di *Parte_1* società attiva nel mercato globale della produzione di macchine utensili e sistemi di processazione per l'industria alimentare, ci si avvede della totale incongruità della sponsorizzazione dell'evento

equestre, per il quale la società ricorrente ha subito ingenti esborsi: € 79.852,00 in relazione alla fattura n 5 del 2024 emessa dalla società Word Work Solution srl per servizi legati alle gare equestri, quali fornitura abbigliamento, kit cavalieri, gestione dell’Italian Championship Tour; € 10.540,00, in relazione alla fattura n. 155 del 3.5.2024 emessa dalla Five 5780 di Roma (che gestisce l’hotel 77 di Roma) per il soggiorno dei cavalieri e clienti invitati ad assistere alla tappa dell’Italian Champions Tour di maggio 2024 a Roma ed € 3.700,00 in relazione alla fattura n. 125/r emessa da Palazzo Coronari per l’evento in Roma cui parteciparono cavalieri e clienti per festeggiare la vittoria di tappa.

Come confermato nella propria memoria difensiva, il *CP_1* pagava l’alloggio, i ristoranti e l’abbigliamento necessario per l’intera squadra di equitazione.

Il resistente non ha poi contestato che della squadra “Hop Age Handtmann” facesse parte la di lui figlia *Parte_5*

Con riferimento alla fattura n. 21/A del 20.05.2024 emessa dalla *Controparte_4* per € 21.960,00, avente ad oggetto “Attività di formazione online offline 10 sessioni 10 partecipanti a sessione” il resistente sub doc. 10 ha prodotto copia del contratto coaching.

Tuttavia, i dipendenti, sentiti durante l’indagine svolta da PWC, hanno dichiarato di non aver mai partecipato né a corsi di formazione, né a corsi di coaching.

Inoltre, la società *Controparte_5* che ha locato al *CP_1* la villa a Manerba sul Garda e noleggiato tre veicoli in uso alla società, ha la medesima sede legale e la medesima legale rappresentante di *CP_4*

Risulta significativo che una fattura di analogo importo e con la stessa causale sia stata emessa in data 13 maggio 2024 dalla società *CP_5* nei confronti di *Parte_1* e subito dopo stornata e sostituita dalla fattura emessa da *CP_4*.

Ancora, tra gli addebiti imputati al resistente figura il noleggio presso il fornitore [...] *CP_3* di una Ferrari; il resistente forniva alla società *Parte_1* documentazione, apparentemente riferita al noleggio di un veicolo modello BMW X5, che da contratto il *CP_1* era facoltizzato a noleggiare, alterando il contratto sottoscritto con il noleggiatore (sub docc. 22 e 23 sono riportati il contratto alterato e quello originale).

In data 1° giugno 2024 il *CP_1* causava un sinistro alla guida di detta *Tes_1* e la società doveva sostenere il costo di € 1.464,00 per la rimozione del mezzo e ulteriori spese per il ripristino del mezzo danneggiato.

Non essendoci precisa contezza dei danni patiti dalla vettura, il danno nella sua integralità potrà essere riconosciuto nel giudizio di merito, previa adeguata istruttoria; nella presente sede, viene addebitato al resistente il solo acconto corrisposto dalla società pari ad € 10.000,00, oltre alle spese di noleggio del veicolo, pari ad € 6.367,00, che si aggiungono all'importo di € 46.499,00 per i noleggi da gennaio a maggio 2024, conteggiati nel report di PWC (per un dettaglio delle fatture emesse da *CP_3* e pagate dal *CP_1* a mezzo bonifico si veda pag. 8 della denuncia querela di cui al doc. 7 fasc. resistente).

Anche l'acquisto di un pacchetto di spese mediche non in linea con i pacchetti clinici erogati a titolo di welfare ai dipendenti della società costituisce esborso non giustificato (cfr. spesa di € 22.839,39 oltre Iva presso il fornitore Loft).

Ancora, dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare, l'amministratore ha continuato a sostenere indebite spese e ciò colora la sua condotta di un intenso grado di dolo: in data 16 agosto 2024, egli noleggiava, infatti, a nome di *Parte_1* un'auto presso l'aeroporto di Bergamo, per un costo complessivo di € 1.487,44, contratto reiterato in data 29.8.2024 e quindi dopo il licenziamento, allorché sottoscrisse un altro contratto di noleggio per € 3.098,24.

In data 26.8.2024 il resistente usufruiva, sempre a carico della società ricorrente, di servizi di Dog-Sitting.

Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. 2081/2002; Cass. 6042/1998; Cass. 6460/1996).

Sotto il profilo soggettivo, la connotazione distrattiva dei plurimi addebiti gestori, l'entità degli stessi, la prosecuzione della condotta illecita anche dopo la contestazione

disciplinare costituiscono indici di grave noncuranza delle ragioni dei creditori sociali e dimostrano un'elevata intensità dolosa (Trib. Milano ord. 11.2.2020).

Deve infatti presumersi che le condotte distrattive ascritte al resistente non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori (Trib. Mi. ord. 28.5.2017).

Sotto il profilo oggettivo, il resistente non è titolare di alcun bene immobile e può contare solo sulle entrate derivanti dalla propria attività lavorativa: non essendo titolare di cespiti capienti e facilmente aggredibili e risultando i compensi percepiti proventi facilmente occultabili e disperdibili, sussiste il periculum anche sotto il profilo oggettivo.

Sussistendo i requisiti sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora il sequestro conservativo deve essere concesso sino a concorrenza di € 399.309,78 (€ 365.149,78 di cui al ricorso ed € 34.160,00 per la transazione relativa ai lavori di ripristino dell'immobile sul Garda), oltre a interessi e spese, per un complessivo importo di € 440.000,00.

Stante la competenza arbitrale nel merito, con la presente ordinanza, idonea a definire il presente procedimento cautelare, vengono quivi liquidate in dispositivo anche le spese di fase, secondo il criterio della soccombenza e nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

visti l'art. 671 c.p.c.

- 1) in accoglimento del ricorso proposto da *Parte_1* autorizza il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti del resistente *Controparte_1* sino all'importo di € 440.000= (importo comprensivo di spese ed interessi);
- 2) condanna il resistente *CP_1* alla rifusione, in favore di *Parte_1* delle spese del presente giudizio, che liquida in € 10.490,00 per compenso, oltre spese generale, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Venezia, lì 28.10.2025

Il Giudice

dott.ssa Chiara Campagner

